



genertel.it

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

**PER LA CIRCOLAZIONE
DI ALTRI VEICOLI**



Genertel S.p.A.

ALTRI VEICOLI

**Il presente Fascicolo informativo,
contenente la Nota Informativa
e le Condizioni di Assicurazione,
deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa.**



Edizione 07/2016

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo Fascicolo Informativo illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte dalla Compagnia.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole Sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande, ed è stato introdotto lo schema "**Elenco delle Garanzie**" così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.



All'interno delle Sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in preventivo e in contratto e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno. Ricorda che eventuali rettifiche dovranno essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Elenco delle Garanzie

B. Nota Informativa

A Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione	Pag. 1 di 8
B Informazioni sul Contratto	Pag. 1 di 8
C Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	Pag. 5 di 8

C. Glossario

D. Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli

SEZIONE 1 Responsabilità Civile	Pag. 1 di 27
SEZIONE 2 Furto e Incendio	Pag. 3 di 27
SEZIONE 3 Danni al veicolo (KASKO)	Pag. 4 di 27
SEZIONE 4 Atti vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli	Pag. 5 di 27
SEZIONE 5 Assistenza Legale	Pag. 6 di 27
SEZIONE 6A Assistenza Stradale Estesa	Pag. 9 di 27
SEZIONE 6B Assistenza Stradale TOP	Pag. 11 di 27
SEZIONE 7 Infortuni del Conducente	Pag. 13 di 27
SEZIONE 8 Protezione Imprevisti	Pag. 15 di 27
SEZIONE 9 Procedura per il risarcimento dei Danni R.C. Auto	Pag. 16 di 27
SEZIONE 10 Procedura per il risarcimento dei Danni non R.C. Auto	Pag. 18 di 27
Norme Comuni	Pag. 21 di 27
Allegato 1	Pag. 25 di 27

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA
R.C.Auto: la copertura obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	Solo se hai scelto una formula Bonus/Malus con franchigia (verifica in preventivo e in contratto).	Sezione 1	☒
Sicurezza comunque: ti copre per i danni causati nelle aree private (ad es. in caso di urti nel parcheggio del supermercato), per i danni prodotti dai tuoi passeggeri, per i danni causati a terzi in caso di scoppio o incendio del veicolo e per i danni causati dal gancio traino o dal tuo rimorchio.	I danni causati a terzi in caso di scoppio o incendio del veicolo sono coperti fino al 3% del massimale RCA assicurato.	Sezione 1	☒

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA
Furto e Incendio: ti mette al riparo dai danni subiti dal tuo veicolo in caso di incendio qualunque ne sia la causa e sei tutelato in caso di furto, anche tentato o parziale, compreso il tentativo di scasso.	A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in polizza preventivo e in contratto.	Sezione 2	Verifica in preventivo e in contratto
Danni al veicolo (Kasko): ti protegge dai danni arrecati al tuo veicolo in caso di collisione contro veicolo a motore identificato (Minikasko), urto contro ostacoli, ribaltamento o uscita di strada.	A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in polizza preventivo e in contratto.	Sezione 3	Verifica in preventivo e in contratto



Scarica l'app Genertel per ios o android!
La tua assicurazione sempre a portata di mano!



In linea con lo spirito di innovazione che da sempre distingue **Genertel**, mettiamo a disposizione dei nostri clienti questa applicazione gratuita per offrire, anche nel mobile, ancora più assistenza e servizi.



GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

FRANCHIGIE E SCOPERTI

PER TUTTI I DETTAGLI

GARANZIA COMPRESA

Atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli: ti copre per i danni da eventi naturali (es. grandine), atti vandalici e per rottura dei cristalli.

A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in polizza preventivo e in contratto.

Sezione 4

Verifica in preventivo e in contratto

Assistenza legale: l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.

Sezione 5

Verifica in preventivo e in contratto

Assistenza Stradale: nella formula Estesa e Top ti permette di avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell'assistenza offerta tramite Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.

Sezione
6A (Estesa)
Sezione
6B (Top)

Verifica in preventivo e in contratto

Infortuni del conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assicurato a seguito di incidente con colpa.

In caso di invalidità permanente l'indennizzo è corrisposto solo se l'invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.

Sezione 7

Verifica in preventivo e in contratto

Protezione imprevisti: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti risarcisce per la perdita delle chiavi e della patente, sistema il tuo box auto se si danneggia per l'incendio del veicolo assicurato ecc.

Sezione 8

Verifica in preventivo e in contratto



In caso di incidente, c'è **Carrozzeria SiCura!**

Se hai subito un incidente e sei in possesso del Modulo Blu firmato da entrambi i conducenti, oppure hai subito un danno che rientra in una delle altre coperture previste dalla tua polizza **assicurati che il tuo veicolo sia in buone mani!** Nelle carrozzerie del network **Carrozzeria SiCura** ti aspettano i migliori professionisti del settore e **ripari subito** il tuo veicolo **senza nessun anticipo di denaro!**

- 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate;
- corsia preferenziale nell'accettazione del veicolo e nella riparazione del danno;
- riparazioni con ricambi originali, eseguite da professionisti qualificati.

B. Nota Informativa

Contratto di assicurazione per la circolazione di Autocarri (con peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg), Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, e di tutti i mezzi non classificabili come Autovetture, Motocicli e Ciclomotori, per la copertura dei danni materiali e diretti al veicolo, per gli infortuni del conducente e per l'assistenza stradale e legale

Ultimo aggiornamento - 27/07/2016

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

È POSSIBILE RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO E PERSONALIZZATO AL NUMERO VERDE 800.20.20.20 E SUL SITO INTERNET WWW.GENERTEL.IT. TALE PREVENTIVO VERRÀ REDATTO SULLA BASE DI TUTTI I PARAMETRI DI PERSONALIZZAZIONE PREVISTI DALLA TARIFFA NONCHÉ SULLA BASE DELLA FORMULA CONTRATTUALE INDICATA DAL RICHIEDENTE TRA QUELLE POSSIBILI OFFERTE DA GENERTEL.

A INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei gruppi assicurativi.
- Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA
- Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808.808 (chiamata urbana) - 040.67.68.666
- Sito Internet: www.genertel.it
- Indirizzo di posta elettronica: richiestainfo@genertel.it
- Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito Internet della Compagnia per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell'ultimo bilancio approvato è pari a Euro 210.453.915, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 137.050.282. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 2,50, e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente può richiedere l'estensione della copertura Responsabilità

Civile della Circolazione (d'ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo conduce, nonché garantirsi per l'assistenza legale e stradale. In nessun caso è possibile acquistare separatamente una garanzia accessoria senza stipulare contestualmente e per lo stesso periodo assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo.

Per tutto quanto non espressamente indicato per le singole garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla garanzia RCA.

➤ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (RCA)

La formula tariffaria proposta è di tipo **Bonus-Malus**, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli (d'ora in poi C.G.A. Altri Veicoli) - *"Classe di merito e attestazione dello stato di rischio"*.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrapprezzo, i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato, dal gancio di traino del veicolo assicurato o da un passeggero del veicolo (c.d. "Responsabilità civile dei terzi trasportati"). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo (c.d. "Ricorso Terzi"). Per i soli Motocarri viene garantita anche la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico.

Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. 1.1 - *"Oggetto dell'assicurazione"*, art. 1.2 - *"Sicurezza comunque"*, art. 1.3 - *"Esclusioni"* e art. 4 delle Norme Comuni - *"Estensione Territoriale"* delle C.G.A. Altri Veicoli.

Avvertenza: sono previste **limitazioni ed esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.3 - *"Esclusioni"*, art. 9.1 *"Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di incidente"*, art. 9.2 *"Risarcimento del terzo trasportato"*. Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento degli importi di premio dovuti en-



tro il 15° giorno dalla data di scadenza, è prevista la sospensione della copertura. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni art. 3 - *"Periodo di Copertura"* e art. 9 - *"Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione"*.

Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una riduzione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti "inesperti" (età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia Responsabilità Civile si applica la franchigia prevista in preventivo e in contratto. Infine, nei casi in cui sia previsto un guidatore esclusivo, se il veicolo viene guidato da persona diversa da questi, alla garanzia Responsabilità Civile si applica una franchigia supplementare di Euro 1.500.

Avvertenza: sono previste **rivalse** ossia azioni per il recupero delle somme che la Compagnia ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.2 - *"Sicurezza comunque"*, art. 1.3 - *"Esclusioni"* (che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Comuni - *"Modalità di adesione"*. Si segnala inoltre che le rivalse previste dall'art. 1.3 lettera c) (limitatamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l'influenza dell'alcool - art. 186 del Codice della Strada) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione) possono essere escluse richiedendo la garanzia **"PROTEZIONE IMPREVISTI"** sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente.

Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai massimali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.1 - *"Oggetto dell'assicurazione"*, art. 1.2 - *"Sicurezza comunque"*, art. 9.2 - *"Risarcimento del terzo trasportato"*. Per gli aspetti di dettaglio relativamente alle franchigie si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli art. 1.4 *"Classe di merito e attestazione dello stato di rischio"*, art. 1.5 *"Franchigia"* e art. 9.1 *"Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di incidente"*.

ESEMPIO DI MASSIMALE

Massimale assicurato € 6.000,000
Ammontare del danno € 6.100,000
Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza € 6.000,000
Parte di danno a carico dell'Assicurato € 100,000

ESEMPIO DI FRANCHIGIA

Massimale assicurato € 6.000,000
Franchigia € 500
Ammontare del danno € 5.000
Parte di danno a carico della Compagnia € 4.500, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia
Parte di danno a carico dell'Assicurato € 500

Il contratto è stipulato **senza tacito rinnovo**. Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente sarà

libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli, art. 3 delle Norme Comuni - *"Periodo di copertura"*.

➤ FURTO E INCENDIO (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri)

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di Furto o Incendio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 2 - Furto e Incendio, art. 2.1 delle C.G.A. Altri Veicoli.

Avvertenza: sono previste **limitazioni ed esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.1 - *"Oggetto dell'assicurazione"*, art. 2.2 - *"Esclusioni"*, art. 10.1 - *"Modalità per la denuncia del sinistro"*, art. 10.2 - *"Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate"*, art. 10.3 - *"Determinazione dell'ammontare del danno"*. La garanzia Furto e Incendio non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - *"Periodo di Copertura"* e art. 9 - *"Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione"*.

Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.3 - *"Scoperto e minimo"*, art. 10.2 - *"Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate"* e art. 10.3 - *"Determinazione dell'ammontare del danno"*.

ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI FURTO TOTALE

Somma Assicurata € 20.000
Scoperto 5% (€ 20.000*5%= € 1.000) con un minimo di € 250
Parte di danno a carico della Compagnia € 19.000
Parte di danno a carico dell'Assicurato € 1.000

ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEL VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI FURTO

Somma Assicurata € 20.000
Danno a seguito di danneggiamento € 1.000
Scoperto 5% (€ 1.000*5%= € 50) con un minimo di € 150
Parte di danno a carico della Compagnia € 850
Parte di danno a carico dell'Assicurato € 150 (in quanto lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)

➤ DANNI AL VEICOLO (KASKO) (solo per Autocarri e Autocaravan)

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato (c.d. "Minikasko"), urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, urto di oggetti contro il veicolo, uscita di strada o ribaltamento. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella

Sezione 3 - Danni al Veicolo (Kasko), art. 3.1 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A. Altri Veicoli.

Avvertenza: sono previste **limitazioni ed esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3.2 - "Esclusioni", art. 10.1 - "Modalità per la denuncia del sinistro", art. 10.2 - "Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate". Le garanzie Kasko e MiniKasko non operano nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni art. 3 - "Periodo di Copertura" e art. 9 - "Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione".

Avvertenza: la Compagnia rinuncia al diritto di **rivalso** che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari e dei dipendenti dell'Assicurato.

Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3.3 - "Scoperto e minimo" e art. 10.2 - "Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate".

ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO (KASKO)

Somma Assicurata € 20.000

Danni a seguito del sinistro € 2.000

Scoperto 10% (€ 2.000*10%= € 200) con un minimo di € 250

Parte di danno a carico della Compagnia € 1.750

Parte di danno a carico dell'Assicurato € 250 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)

▶ ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI (solo per Autocarri e Autocaravan)

La Compagnia garantisce il risarcimento per danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di Atti Vandalici, Eventi atmosferici e rottura di Cristalli. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 4 - Atti Vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli: art. 4.1 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A. Altri Veicoli.

Avvertenza: sono previste **limitazioni ed esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 4.1 - "Oggetto dell'assicurazione", art. 4.2 - "Esclusioni", art. 10.1 - "Modalità per la denuncia del sinistro", art. 10.2 - "Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate". Le garanzie Atti Vandalici, Eventi Atmosferici e Cristalli non operano nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - "Periodo di Copertura" e art. 9 - "Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione".

Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 4.3 - "Scoperto e minimo" e art. 10.2 - "Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate".

ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO PER ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI

Somma Assicurata € 20.000

Danni a seguito del sinistro € 3.000

Scoperto 5% (€ 3.000*5%= € 150) con un minimo di € 350

Parte di danno a carico della Compagnia € 2.650

Parte di danno a carico dell'Assicurato € 350 (in quanto lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)

▶ INFORTUNI DEL CONDUCENTE (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri)

La Compagnia assicura il legittimo conducente contro gli infortuni da incidente stradale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7 - Infortuni del Conducente delle C.G.A. Altri Veicoli.

Avvertenza: sono previste **limitazioni ed esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione" art. 10.7 - "Modalità per la denuncia del sinistro". La garanzia Infortuni del Conducente non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - "Periodo di Copertura" e art. 9 - "Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione".

Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7 delle C.G.A. Altri Veicoli: art. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione", art. 7.2 - "Rimborso spese di cura", art. 7.4 - "Diaria per ricovero", art. 7.5 - "Diaria da ingessatura" e art. 7.6 - "Invalidità Permanente".

▶ ASSISTENZA LEGALE (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulottes)

La Compagnia assume a proprio carico, laddove le ragioni dell'Assicurato appaiono fondate, ogni spesa relativa all'assistenza legale, fino alla concorrenza dell'importo indicato in contratto per ogni sinistro non disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private). Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 5 - Assistenza Legale delle C.G.A. Altri Veicoli.

Avvertenza: sono previste **limitazioni ed esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli, art. 5.1 - "Oggetto dell'assicurazione", art. 5.2 - "Contenuto dell'assicurazione", art. 5.3 - "Gestione del sinistro", art. 5.5.1 "Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile", art. 5.5.2 "Procedimento penale e liquidazione delle spese", art. 5.6 "Esclusioni" e art. 10.5 "Modalità per la denuncia del sinistro".

Avvertenza: in polizza sono previsti massimali. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 5 delle C.G.A. Altri Veicoli: art. 5.2 - "Contenuto dell'assicurazione".



➤ ASSISTENZA STRADALE ESTESA E TOP (solo per Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulottes)

La Compagnia in collaborazione con Europ Assistance Italia S.p.A. (d'ora in poi Europ Assistance), assicura diverse prestazioni di assistenza stradale (carro attrezzi, vettura sostitutiva, etc.) Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 6A - Assistenza Stradale Estesa e alla Sezione 6B - Assistenza Stradale Top.

Avvertenza: per la garanzia **Assistenza Stradale Estesa** sono previste **limitazioni ed esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 6A.1 - "Prestazioni", art. 6A.1.1 - "Soccorso Stradale", art. 6A.1.2 - "Depannage", art. 6A.1.3 - "Autovettura in sostituzione", art. 6A.1.4 - "Spese d'albergo", art. 6A.2 - "Esclusioni", art. 10.6 - "Modalità per la denuncia del sinistro". Per la garanzia **Assistenza Stradale Top** sono previste **limitazioni ed esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 6B.1 - "Prestazioni", art. 6B.1.1 - "Soccorso Stradale", art. 6B.1.2 - "Depannage", art. 6B.1.3 - "Autovettura in sostituzione", art. 6B.1.4 - "Spese d'albergo", art. 6B.2 - "Esclusioni", art. 10.6 - "Modalità per la denuncia del sinistro".

Avvertenza: in polizza sono previsti massimali. Per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia alla Sezione 6A - Assistenza Stradale Estesa e alla Sezione 6B - Assistenza Stradale Top delle C.G.A. Altri Veicoli.

3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA RCA

Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate, e solo per i tipi di veicoli che le prevedono, si rinvia alla Sezione 8 - "Protezione Imprevisti" delle C.G.A. Altri Veicoli.

4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RCA

Per l'indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.3 - "Esclusioni"

5. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze legate alla garanzia RCA si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 5 delle Norme Comuni "Dichiarazioni del Contraente".

➤ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per le conseguenze legate alla mancata comunicazione si rinvia, per la garanzia Furto e Incendio, alle Condizioni di Assicurazione art. 10.2 - "Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate", art. 10.3 - "Determinazione dell'ammontare del danno", art. 10.4 - "Cause di riduzione o esclusione dell'indennizzo" e art. 5 delle Norme Comuni

"Dichiarazioni del Contraente". Per le conseguenze legate alle garanzie Kasko/Minikasko e Atti Vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 10.2 - "Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate" e art. 5 delle Norme Comuni "Dichiarazioni del Contraente"

ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICAZIONE DEL RISCHIO QUALORA SIANO INSERITE LE GARANZIE FURTO E INCENDIO, DANNI AL VEICOLO (KASKO), ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI.

Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usualmente custodito in autorimessa o giardino, l'Assicurato deve poter dimostrare l'effettiva disponibilità d'uso di un'autorimessa o giardino. Nel caso sia venuta meno tale disponibilità e ciò non sia stato comunicato alla Compagnia, l'indennizzo verrà ridotto come previsto dal Codice Civile.

6. PREMI

Il premio è annuo. I pagamenti vanno effettuati con Bonifico Bancario, sul conto corrente di volta in volta comunicato dalla Compagnia, o in alternativa tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla Compagnia.

Il premio viene determinato in base ai parametri di personalizzazione previsti in tariffa ed è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario, così come indicato all'interno del preventivo e del contratto.

La Compagnia si riserva la facoltà di proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate semestrali. In tal caso l'onere aggiuntivo è pari al 4% del premio imponibile. Se il contratto prevede un pagamento rateale il Contraente è tenuto a pagare con la modalità concordata in fase di stipula, alle date convenute gli importi pattuiti. La rata del premio potrà essere pagata esclusivamente attraverso carta di credito. Il prelievo automatico delle rate successive dovrà essere pre-autorizzato al momento della stipula, e l'addebito verrà effettuato 10 giorni prima della scadenza della stessa. Qualora l'addebito non andasse a buon fine e il Contraente non provvedesse al pagamento dell'importo di rata, verrà effettuato un nuovo tentativo di prelievo 10 giorni dopo la scadenza di rata. Tale tentativo di addebito si intende pre-autorizzato dal Contraente che ha scelto la modalità di pagamento rateale.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1 delle Norme Comuni - "Modalità di adesione" e art. 3 "Periodo di Copertura"

Avvertenza: la Compagnia può applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

Avvertenza: qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli, art. 7 delle Norme Comuni - "Risoluzione anticipata o cessione del contratto"

7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Genertel S.p.A. si impegna a trasmettere al Contraente,

almeno trenta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa, una comunicazione scritta riportante l'informazione prevista dalle disposizioni vigenti.

La Compagnia ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO

L'attestato dello stato di rischio viene messo a disposizione, del Contraente o dell'Avente Diritto, nell'apposita area riservata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto.

Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

L'attestazione non verrà messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengano prima del termine del periodo di osservazione.

In relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia all'art. 1.4 - "*Classe di merito e attestazione dello stato di rischio*", all'art. 6 delle Norme Comuni - "*Trasferimento del contratto su altro veicolo*" e all'Allegato 1

Avvertenza: la classe di merito di conversione universale - cosiddetta CU - riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.

9. RECESSO

Non è previsto il tacito rinnovo. Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. La Compagnia mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa.

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Nel caso in cui il contratto sia stato sospeso temporaneamente, come previsto dall'art. 9 delle Norme Comuni "*Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione*", se il Contraente non chiede entro 12 mesi la riattivazione del contratto, questo verrà considerato risolto.

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.

Se nel contratto è previsto un pagamento rateale e il Con-

traente non provvede al pagamento entro il 15° giorno dalla scadenza di rata il contratto verrà considerato sospeso a tutti gli effetti e il diritto al pagamento delle rate di premio si prescriverà in un anno dalla data di sospensione.

11. REGIME FISCALE

Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 12,5%, nonché ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Le eventuali garanzie accessorie inserite in polizza sono soggette all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.

Avvertenza: in base all'art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, le province possono variare l'aliquota base del 12,5% con una oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo: "www.finanze.gov.it".

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Il contratto prevede il risarcimento del danno in forma specifica, laddove la relativa condizione aggiuntiva sia richiamata in polizza. L'elenco degli autoriparatori è pubblicato sul sito Internet della Compagnia.

Avvertenza: alla scelta di un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in termini di riduzione del premio.

12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

Si richiama l'attenzione sull'applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione a tutti gli incidenti:

- che abbiano coinvolto due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
- in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
- da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subito lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La procedura "CID" è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell'Assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.



Nel caso sia applicabile la procedura di indennizzo diretto si rinvia per maggiori dettagli agli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e al decreto legge 254/2006, in caso contrario si richiamano gli articoli 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Per entrambi i casi si rimanda alle C.G.A. Altri Veicoli art. 9.1 *"Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di incidente"*.

Per quanto riguarda i terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato Genertel, si richiama l'attenzione sull'art.9.2 - *"Risarcimento del terzo Trasportato"* delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: la denuncia dell'Assicurato, sia che integri una richiesta di indennizzo sia che costituisca una dichiarazione di responsabilità nella causazione dell'evento, deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art.144 del Codice delle Assicurazioni. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero 800.20.20.40, via email a sinistri@genertel.it, via fax allo 041.33.62.100 oppure via posta a Genertel - Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste. Per maggiori dettagli si rinvia al sito internet della Compagnia.

Se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:

1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo.

DANNI DIVERSI DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

➤ FURTO E INCENDIO, DANNI AL VEICOLO (KASKO), ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI, ASSISTENZA LEGALE

Avvertenza: la denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante, deve essere inviata alla Compagnia **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in

cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

In caso di furto o di atti vandalici o comunque in caso di dolo, anche presunto, deve inoltre essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall'Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. La denuncia può essere spedita via email (sinistri@genertel.it), fax (041.33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 TRIESTE). La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto agli art. 10.1, 10.3, 10.4 e 10.5, delle C.G.A. Altri Veicoli.

Avvertenza: per la garanzia **Assistenza Legale** la Compagnia può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all'art 5.2 e 5.3 delle C.G.A. Altri Veicoli.

➤ INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Avvertenza: la denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti, corredata da certificato medico deve essere inviata alla Compagnia **entro 3 giorni** dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile. La denuncia può essere spedita via email (sinistri@genertel.it), fax (041.33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 TRIESTE). Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all'art 10.7 delle C.G.A. Altri Veicoli.

➤ ASSISTENZA STRADALE ESTESA E TOP

Avvertenza: per ottenere l'assistenza stradale, l'Assicurato dovrà telefonare a Europ Assistance al numero verde **800.99.77.98**, in funzione 24 ore su 24. Per chiamate dall'estero deve invece comporre uno fra i seguenti numeri telefonici: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00** oppure può inviare un fax al numero **+39.02.58.47.72.01**. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; il recapito telefonico dove Europ Assistance provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all'art. 10.6 delle C.G.A. Altri Veicoli.

Avvertenza: la Compagnia si affiderà per la gestione dei sinistri a Europ Assistance. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all'art. 10.6 delle C.G.A. Altri Veicoli.

13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all'estero da veicoli immatricolati all'estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 Giugno 2003, agli artt. 151-155 del Codice delle Assicurazioni e alle C.G.A. Altri Veicoli art. 9.4 - "Sinistri provocati da veicoli stranieri".



In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, si dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare i danni. Per conoscere tale impresa assicuratrice è possibile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada con sede in Via Yser, 14 00198 - Roma - al numero telefonico 06.85.79.61 oppure consultare il sito www.genertel.it, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.

14. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi successivi alla definizione dello stesso, il Contraente, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, ha diritto a evitare l'evoluzione in Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Stanza di compensazione - Via Yser, 14 - 00198 ROMA, tel. 06.85796.530, fax 06.85796.546/547, email rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it. In alternativa è sempre possibile inviare una email a protezione.bonus@genertel.it: in questo modo la Compagnia provvederà ad inoltrare la richiesta a Consap per conto del cliente. L'istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia Assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. A fronte della richiesta, Consap invierà al recapito del richiedente l'ammontare dell'importo che potrà essere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, Consap rilascerà un'attestazione con la quale Genertel procederà alla riclassificazione del contratto ed al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione dello stato del rischio.

15. ACCESSO AGLI ATTI DELLA COMPAGNIA

Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy

dall'articolo 2 - Ambito di applicazione, del decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:

- dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un'offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
 - a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
 - b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
 - c) decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, la Compagnia, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte della Compagnia.

La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire alla Compagnia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax, indirizzandola alla sede legale della Compagnia. La richiesta può essere altresì fatta mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) presso il punto vendita nel quale è stato concluso il contratto.

Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell'atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, nonché il riferimento all'interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione, la Compagnia comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.

Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all'impresa gestitaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell'impresa gestitaria.

16. RECLAMI

Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Ri-



schi - Unità Quality, all'indirizzo quality@genertel.it oppure al fax 199.11.77.99 oppure all'indirizzo Via Machiavelli, 4 - 34132, Trieste.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353 o PEC ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti.

Avvertenza: per maggiori dettagli relativi ai reclami, si rimanda all'apposita Sezione "RECLAMI" presente sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta successivamente. La trasmissione del certificato di assicurazione e della carta verde avverrà esclusivamente tramite posta. Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il reinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Genertel richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto. Il Contraente potrà restituirla via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo copiacontratto@genertel.it o per posta a Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

GENERTEL S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA .

Il rappresentante legale

Dott. Manlio Lostuzzi

C. Glossario

- **"Assicurato"**: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative;
- **"Accessori"**: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
 - di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
 - optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
- **"Apparecchi multimediali non di serie"**: radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della Casa costruttrice del veicolo;
- **"Altri Veicoli"**: gli Autocarri con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3.500 kg, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri e tutti i mezzi non classificabili come Autovetture, Motocicli e Ciclomotori;
- **"Aree aeroportuali"**: le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari;
- **"Autocaravan"**: i veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- **"Autocarro"**: il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3.500 kg;
- **"Autovettura"**: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- **"Avente Diritto"**: soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
- **"Banca Dati"**: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
- **"Carta verde"**: il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato nei paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa;
- **"Ciclomotori"**: i veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e cilindrata fino a 50 cc;
- **"Classe di merito Genertel"**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla Compagnia;
- **"Classe di merito di conversione universale (CU)"**: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio messa a disposizione dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale;
- **"Codice delle Assicurazioni"**: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- **"Codice della Strada"**: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- **"CONSAP"**: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it;
- **"Contraente"**: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- **"Degrado"**: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato;
- **"Europ Assistance Italia S.p.A."**: la compagnia che attraverso la sua struttura organizzativa gestisce e liquida i sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top per conto di Genertel;
- **"EUROTAX"**: la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, riportante le quotazioni di mercato dell'usato;
- **"Franchigia"**: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro;
- **"Furto"**: l'appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
- **"Genertel"**, **"Compagnia"**: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- **"Guasto"**: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Sono da considerarsi guasto anche la foratura dello pneumatico e l'errato rifornimento di carburante;
- **"Immobilizzazione del veicolo"**: il fermo del veicolo presso una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne renda impossibile l'utilizzo (veicolo non marciante);
- **"Incendio"**: la combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma;
- **"Incidente"**: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
- **"Indennizzo/Risarcimento"**: la somma dovuta da Genertel o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza;
- **"Infortunio"**: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- **"Ingessatura"**: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;
- **"Invalidità permanente"**: la perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;



- **"Istituto di cura"**: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
- **"Legittimo conducente"**: il proprietario del veicolo e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo;
- **"Massimale"**: la somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l'assicurazione;
- **"Merci pericolose"**: le merci classificate come tali in base all'ultimo aggiornamento dell'ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839);
- **"Motocarri"**: i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- **"Perdita totale"**: il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
- **"Polizza"**: il documento che prova la stipula del contratto di Assicurazione;
- **"Premio"**: la somma dovuta dal Contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
- **"Proprietario"**: l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- **"Quadricicli"**: i veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e 1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o 2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna; o 3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
 - b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kw. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare;
- **"Responsabilità principale"**: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- **"Responsabilità paritaria"**: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- **"Rischio"**: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- **"Risoluzione"**: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
- **"Rivalsa"**: Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e dell'Assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
- **"Scoperto"**: la percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto — che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
- **"Sinistro"**: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **"Tempario"**: manuale o tabella con l'indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori artigianali o industriali;
- **"Trasportati"**: le persone regolarmente trasportate sul veicolo indicato in polizza.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro il massimale convenuto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto in aree pubbliche o equiparate. Qualora il veicolo assicurato sia un rimorchio (roulotte, carrello o simili), la copertura è operante solo per la responsabilità derivante all'Assicurato quando il rimorchio stesso è staccato dalla motrice, cioè fermo su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrato a mano (c.d. "Rischio statico"); eventuali danni arrecati quando il rimorchio è agganciato alla motrice sono a carico della copertura della motrice.

Per i **Motocarri** viene garantita anche la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici e purché le merci trasportate o da trasportare non rientrino tra le seguenti tipologie: merci pericolose o lubrificanti (ferme le esclusioni e le limitazioni previste dall'art. 1.3 - Esclusioni).

> CHI PUÒ GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?

La garanzia è operativa chiunque sia il conducente al momento del sinistro ferme le esclusioni previste dall'art. 1.3 - Esclusioni e le eventuali franchigie previste in contratto per aver dichiarato che il veicolo non verrà mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente (c.d. conducente inesperto).

Art. 1.2 - "Sicurezza comune"

A estensione della Responsabilità Civile obbligatoria la Compagnia assicura, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti:

- dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
- da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato;
- dal gancio di traino del veicolo assicurato;
- da un passeggero del veicolo (c.d. "Responsabilità civile dei terzi trasportati");
- da incendio del veicolo (c.d. "Ricorso terzi") **con il limite del 3% del massimale** indicato in polizza.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 1.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per i sinistri:

- avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; il contratto è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
 - avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
 - avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
 - subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni della carta di circolazione;
 - determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
- In tutti i casi sopra citati Genertel si riserva la facoltà di agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.

L'Assicurazione non è altresì operante per i **danni alle cose subiti dai seguenti soggetti**:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).



In caso di trasporto merci il contratto non garantisce i danni alle cose trasportate od in consegna, e in caso di trasporto di merci pericolose o lubrificanti restano altresì esclusi tutti i maggiori danni derivanti dal materiale trasportato.

Per i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e quelle che prendono parte alle suddette operazioni (le operazioni di carico e scarico sono coperte solo per Motocarri).



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?

Segnala l'incidente

- 1 indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo per mettere il segnale di emergenza;
- 2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'incidente

- 1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogliline le generalità;
- 2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo Blu

- compila con attenzione il **Modulo Blu** insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo Blu varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo Blu puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 9.

Avvia la procedura di risarcimento

- per ricevere assistenza e avviare la procedura invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia on line** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it. Per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat on line** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 9.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel** per ios o android e **denunci il sinistro** direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'incidente! Inoltre trovi subito tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

► COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?

Art. 1. 4 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio

In prossimità della scadenza dell'annualità assicurativa, la Compagnia metterà a disposizione l'attestazione dello stato di rischio. A tale fine, e relativamente ai soli veicoli per cui l'Impresa adotta sistemi Bonus Malus, la Compagnia calcolerà la classe di assegnazione in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione. Per lo scatto di malus sono presi in considerazione i sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell'Assicurato.

I sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell'Assicurato inferiore o uguale al 50% non porteranno la penalizzazione malus, tuttavia verranno annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero diversi incidenti con responsabilità paritaria verranno sommate le diverse percentuali e raggiunta la soglia del 51% nell'arco dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all'applicazione del malus.

L'eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato (anche parzialmente).

L'evoluzione della Classe Universale prevede la risalita di due classi in caso di un sinistro e di altre tre dal secondo sinistro in poi (ferma la classe massima 18). In assenza di sinistri è prevista la discesa di una classe (ferma la classe minima 1). L'attestazione riporterà, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU).

Per gli **autocarri** e gli **autocaravan** l'evoluzione interna Genertel prevede lo stesso meccanismo della Classe Universale ma la classe minima è la -1.

Per i **quadricicli** e i **motocarri**, l'evoluzione della classe di merito Genertel prevede la discesa di una classe in assenza di sinistri (ferma la classe minima 0), mentre in presenza di un sinistro, l'evoluzione dipende dalla classe di appartenenza al momento del sinistro

stesso: per i clienti nelle classi da 0 a 10 è prevista l'assegnazione alla classe 14, per quelli nelle classi da 11 a 13 l'assegnazione alla classe 15 e per quelli nelle classi maggiori o uguali a 14 la risalita di una classe (ferma la classe massima 18); ogni sinistro successivo al primo comporta un ulteriore aumento di una classe (ferma restando la classe massima 18). Per le regole di assegnazione della Classe Universale, di corrispondenza tra la Classe Universale e la classe di merito Genertel e di invio dell'attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1.

» POSSO EVITARE L'EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?

Sempre relativamente ai veicoli per cui la Compagnia adotta sistemi Bonus Malus, alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi, successivi alla definizione dello stesso, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, hai diritto a evitare l'evoluzione in malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Stanza di compensazione - Via Yser, 14 - 00198 ROMA, tel. 06.85.796.530, fax 06.85.796.546/547, email rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it. In alternativa è sempre possibile inviare una email a protezione.bonus@genertel.it: in questo modo la Compagnia provvederà ad inoltrare per te la richiesta a Consap.

Se hai bisogno di **maggiori informazioni per evitare l'evoluzione in malus** sulla tua polizza puoi contattarci all'indirizzo **email** protezione.bonus@genertel.it, via **telefono** allo 040.67.68.707 (servizio attivo da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13), via **fax** allo 041.33.62.344, o attraverso la **chat** sul sito www.genertel.it (servizio attivo da lunedì a giovedì dalle 10 alle 17 e venerdì dalle 10 alle 13).



» COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Art. 1.5 - Franchigia

Qualora in contratto sia prevista una franchigia, in caso di sinistro con colpa, anche parziale, la stessa è dovuta interamente dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato.

SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO

La presente Sezione, si applica esclusivamente per **Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri**. Garanzia operante solo se acquistata.

» QUANDO SONO COPERTO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei **danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato**, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:

- Furto** consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di **Euro 1.250**. In questi casi l'esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d'acquisto.

- Incendio.**

Vengono inoltre indennizzate:

- le **spese di custodia o di parcheggio** rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di **Euro 500** per evento;
- la **perdita dell'imposta di proprietà** (c.d. "bollo") non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.

» QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 2.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio;
- causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso;
- determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo stesso;



- e) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;
- f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

» **C'È UNA PARTE
DEL DANNO CHE RESTA
A MIO CARICO?**

Art. 2. 3 - Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.



COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58286789** o **+39.02.58245500**; Europ Assistance ti metterà a disposizione un'autovettura sostitutiva, se prevista. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it** insieme alla denuncia fatta all'Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.



COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'incendio

- allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell'incidente.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**; Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un'autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B. Per poter rimuovere il veicolo è necessario avere il nullaosta da parte delle Autorità.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

» **COSA FACCIO
SE IL MIO VEICOLO
VIENE RITROVATO?**

Art. 2. 4 - Recupero

L'Assicurato ha l'obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell'ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In questo caso l'Assicurato è obbligato a rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l'Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.

SEZIONE 3 » DANNI AL VEICOLO (KASKO)

La presente Sezione, si applica esclusivamente per **Autocarri**, e **Autocaravan**.
Garanzia operante solo se acquistata.

» **QUANDO SONO
COPERTO?**

Art. 3. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:

- a) collisione con altro veicolo a motore identificato (c.d. "Minikasko");
- b) urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
- c) urto di oggetti contro il veicolo;
- d) uscita di strada o ribaltamento;

avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali.

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati, dei familiari e dei dipendenti dell'Assicurato.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
- avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
- avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

Art. 3.3 - Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai immediatamente denuncia

- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un'autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.

SEZIONE 4 > ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI

La presente Sezione, si applica esclusivamente per **Autocarri, Autocaravan**.

Garanzia operante solo se acquistata. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Furto e Incendio, Kasko o Minikasko.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione;
- uragani, trombe d'aria, grandine, frane, smottamenti;
- rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 4.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- determinati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valanghe o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.



» **C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?**

Art. 4. 3 - Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA ATTI VANDALICI O EVENTI ATMOSFERICI?

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento via email all'indirizzo **sinistri@generetel.it**. In caso di atto vandalico occorre inviare anche la **denuncia presentata alle Autorità**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?

In caso di danno ai cristalli porta il tuo veicolo presso un centro carglass®

- **nessuna denuncia!** Il centro carglass® provvederà a riparare il danno interfacciandosi direttamente con Generetel, liberandoti così da qualsiasi adempimento burocratico. In più, rivolgendoti presso un centro carglass®, nel caso il danno ai cristalli non comporti la sostituzione degli stessi non pagherai nulla se il costo della riparazione non supera i 100 Euro. Puoi trovare il centro carglass® più vicino a te sul sito internet **www.carglass.it**.

SEZIONE 5 > ASSISTENZA LEGALE

Garanzia operante solo se acquistata.

» **QUANDO SONO COPERTO?**

Art. 5. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, fornisce all'Assicurato:

- a) **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela **in sede civile**, in caso di incidente stradale, avvenuto durante la circolazione del veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato, riconducibile alla condotta o al fatto di un terzo o alle condizioni della strada;
 - b) **l'assistenza giudiziale** nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un **procedimento penale** a seguito di incidente stradale avvenuto durante la circolazione del veicolo assicurato.
- La garanzia è operante in entrambi i casi se l'incidente è avvenuto durante il periodo di copertura del contratto.

Art. 5. 2 - Contenuto dell'assicurazione

La Compagnia, una volta ottenuta tutta la documentazione istruttoria:

1. svolge lo studio accurato della pratica volto a stabilire, in via preliminare, l'esistenza di presupposti giuridici e la fondatezza della richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile.

In caso di esito positivo della fase di studio, la Compagnia:

2. anticipa all'Assicurato le spese documentate relative al soccorso e/o al ripristino del mezzo danneggiato e/o relative al danno fisico subito fino a **Euro 500**. Tale importo, unico per sinistro, dovrà essere restituito alla Compagnia nel caso si ottenga la liquidazione totale o parziale dei danni da parte della controparte;
3. si attiva nei confronti degli enti preposti (Uci e Consap) nel caso l'incidente sia accaduto all'interno dello Spazio Economico Europeo o sia avvenuto in Italia con una controparte estera;
4. svolge ogni attività idonea a conseguire nella maniera più sollecita e in via bonaria, il recupero dei danni patiti dall'Assicurato, rivolgendosi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni e provvedendo, ove necessario, al recupero dei verbali redatti dalle Autorità;
5. in caso di esito sfavorevole della vertenza assume a proprio carico, fino alla concorrenza dell'importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
 - a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte;
 - d) liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza.

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali saranno a carico della Compagnia sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da intendersi unico nei casi in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale dell'Assicurato che per il recupero del danno in sede civile.

Art. 5.3 - Gestione del Sinistro

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi, a legali e/o periti, siano stati preventivamente autorizzati dalla Compagnia per ogni stato della vertenza e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la Compagnia, **in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Compagnia per la trattazione della pratica.**

Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale,** la Compagnia propone all'Assicurato di affidare la pratica a un Legale. In questo caso, l'Assicurato potrà scegliere se farsi assistere dal Legale proposto da Genertel, oppure se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale, che si affianchi al primo, non comporterà alcuna spesa a carico della Compagnia. Qualora l'Assicurato, dopo aver scelto il Fiduciario e ricevuto il benestare dalla Compagnia, decida di revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia fornendo le motivazioni. Nel caso in cui il legale nominato rinunci al mandato, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia indicandone le motivazioni. Le spese legali saranno a carico della Compagnia sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali) previo invio di notula con descrizione dettagliata dell'attività svolta. L'Assicurato non è tenuto ad effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale designato.

Il Legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria senza essere previamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza del benestare della Compagnia, la stessa non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari. Il legale incaricato è tenuto ad aggiornare periodicamente la Compagnia sullo stato della vertenza anche tramite invio di copia degli atti processuali, ed è sempre sua cura ricomprendere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto alla controparte. La Compagnia non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Il Legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria senza essere previamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza del benestare della Compagnia, la stessa non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.

Il legale incaricato è tenuto ad aggiornare periodicamente la Compagnia sullo stato della vertenza anche tramite invio di copia degli atti processuali, ed è sempre sua cura ricomprendere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto alla controparte.

La Compagnia non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 5.4 - Anticipi sulle spese civili e penali

La Compagnia non corrisponderà al Legale designato alcun acconto per diritti, onorari e spese ma anticipa, nei limiti del massimale di polizza e previa presentazione di documentazione di spesa, le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale e le eventuali spese peritali, previamente autorizzate, relative a consulenze tecniche.

Art. 5.5.1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Nel caso in cui l'Assicurato ottenga dalla controparte la liquidazione parziale o totale del danno patito, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale e interessi rimangono all'Assicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese e onorari sono di pertinenza del Fiduciario. Di conseguenza la Compagnia non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest'ultimo, il quale è tenuto a ricomprendere sempre i suoi onorari nella richiesta danni avanzata a controparte. In caso di esito favorevole della vertenza il legale incaricato o l'Assicurato, sono tenuti inoltre alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a titolo di spese borsuali e peritali (ctu e ctp), recuperate dalla controparte responsabile.

Nei casi in cui, nonostante l'esito favorevole della vertenza, vi sia l'impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Fiduciario saranno rimborsati sulla base della sentenza del Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, sulla base dei valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione. Nel caso in cui l'accordo transattivo non preveda il riconoscimento delle spese legali, la Compagnia, se preventivamente informata, si riserva di valutare l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come previsto nel precedente capoverso.

Esito sfavorevole della fase stragiudiziale

Qualora non venga concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale abbia avuto un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del Legale incaricato resteranno a carico della Compagnia e verranno calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, fermo il limite massimo di **Euro 1.000**. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

In caso di esito negativo della fase giudiziale, le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte saranno liquidate in base alla sentenza, mentre quelle da rimborsare al legale



incaricato, verranno calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione e in ogni caso entro il massimale di polizza. Le spese legali e peritali verranno rimborsate a conclusione della vertenza, su presentazione di dettagliata parcella intestata alla Compagnia.

Procedimento di mediazione

Nel caso in cui venga attivato un procedimento di mediazione il Fiduciario nominato anticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo. Nel caso in cui l'Assicurato e il Fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confermata dal Giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, la Compagnia non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso del Fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte, fermo restando che, nel caso di mancata liquidazione da parte del giudice la Compagnia risponde verso il Fiduciario solo delle spese e non degli onorari.

Art. 5.5.2 Procedimento penale e liquidazione delle spese

Il difensore è tenuto ad aggiornare periodicamente la Compagnia in relazione allo stato del procedimento penale, informandola tempestivamente del rinvio a giudizio dell'Assicurato. A conclusione del procedimento penale il difensore è tenuto ad inviare alla Compagnia copia della sentenza o del decreto del Giudice.

La Compagnia provvederà a liquidare gli onorari del penalista previa esibizione di nota spese intestata a Genertel S.p.A. e redatta secondo i valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione e in ogni caso entro il massimale di polizza.

Tale massimale è da intendersi comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e di eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può avvalersi per consulenze e/o perizie dei professionisti fiduciari della Compagnia. Gli onorari dei consulenti verranno in ogni caso decurtati dal massimale previsto dalla polizza.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia immediatamente la denuncia via email all'indirizzo assistenzalegale@genertel.it insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it. Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 10.5.

» QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 5.6 - Esclusioni

La garanzia assistenza legale non è operante:

- a) per i sinistri avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada); la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data dell'incidente, di aver rinnovato la patente stessa;
- b) per i sinistri avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
- c) in caso di azione civile promossa dalla controparte nei confronti dell'Assicurato;
- d) quando la Compagnia è anche assicuratore della controparte responsabile o quando la stessa sia tenuta all'indennizzo del danno patito dal cliente (ad es. garanzia kasko e minikasko, infortuni del conducente);
- e) quando l'incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto (art.149 del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private);
- f) nel caso in cui la controversia sia instaurata per ottenere un indennizzo minore o uguale ad Euro 300;
- g) per i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- h) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- i) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
- j) in caso di costituzione di parte civile;
- k) per il dissequestro del veicolo assicurato;

- d) in caso di controversie riconducibili a rapporti contrattuali (a titolo di esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto ecc.);
- m) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo;
- n) in caso di violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

» COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 5.7 - Arbitrato

Qualora l'Assicurato non concordi con la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, lo stesso ha la facoltà di chiedere l'avvio di una procedura arbitrale, al fine di valutare la correttezza del parere espresso dalla Compagnia.

Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. In ogni caso, qualora l'Assicurato intenda avviare una controversia contro terzi, anche a fronte del parere non favorevole della Compagnia, lo stesso avrà diritto al rimborso delle spese legali eventualmente rimaste a suo carico, nei limiti del massimale di polizza contrattualmente previsto, nel caso di esito in tutto o in parte favorevole della sua azione.

SEZIONE 6A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA

La presente Sezione, si applica ad **Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulotte** con le esclusioni previste nei singoli articoli. Garanzia operante solo se acquistata.

» QUANDO SONO COPERTO?

Art. 6A. 1 - Prestazioni

La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d'ora in poi Europ Assistance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all'Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:

Art. 6A. 1.1 - Soccorso stradale

Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, purché i tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimo di **Euro 200** per sinistro.

Le prestazioni sono erogate a condizione che il veicolo non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg.

Art. 6A. 1.2 - Depannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione prevista dall'art. 6A1.1 - Soccorso Stradale.

Art. 6A. 1.3 - Autovettura in sostituzione (solo per Autocaravan)

Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, si rendesse necessaria un'immobilizzazione del veicolo presso un'officina per almeno tre giorni consecutivi, oppure un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'officina secondo i tempi della Casa Costruttrice, oppure in caso di furto totale, l'Assicurato dovrà contattare Europ Assistance che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esempio obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio



gio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque **per un massimo di 3 giorni consecutivi**.

Qualora, per le stesse cause di cui sopra, il veicolo rimanesse immobilizzato di Sabato, Domenica o in giorni Festivi la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo, dopodiché, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo dovrà rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non potrà comunque superare i **3 giorni consecutivi**.

Art. 6A. 1.4 - Spese d'albergo

Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, Europ Assistance provvederà a ricercare e prenotare un albergo.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un **massimo di Euro 300** complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 6A. 2 - Esclusioni

Le prestazioni non sono operanti per i sinistri:

- avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada);
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
- avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.

Sono inoltre escluse:

per gli artt. **6A.1.1 - Soccorso stradale** e **6A.1.2 - Depannage**

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada);

per l'art. **6A.1.3 - Autovettura in sostituzione**

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
- comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
- fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

Europ Assistance è operante 24 ore su 24!

SEZIONE 6B > ASSISTENZA STRADALE TOP

La presente Sezione, si applica ad **Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulotte** con le esclusioni previste nei singoli articoli. Garanzia operante solo se acquistata.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 6B. 1 - Prestazioni

La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d'ora in poi Europ Assistance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all'Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:

Art. 6B. 1.1 - Soccorso stradale

Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimo di **Euro 500 per sinistro**.

Le prestazioni sono erogate a condizione che il veicolo non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg.

Art. 6B. 1.2 - Depannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione prevista dall'art. 6B1.1 - Soccorso Stradale.

Art. 6B. 1.3. - Autovettura in sostituzione (solo per Autocaravan)

Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanesse immobilizzato presso l'officina per almeno 24 ore, oppure in caso di furto totale, l'Assicurato dovrà contattare Europ Assistance che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari alla categoria del veicolo assicurato e comunque non inferiore ai 1600 cc, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esempio obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque

- per un massimo di **7 giorni consecutivi - in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto;**
- per un massimo di **30 giorni consecutivi - in caso di furto totale.**

Qualora, per le stesse cause di cui sopra, il veicolo rimanesse immobilizzato di Sabato, Domenica o in giorni Festivi la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo, dopodiché, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo dovrà rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non potrà comunque superare i **7 giorni consecutivi**.

Art. 6B. 1.3 Bis - Taxi per il recupero del veicolo

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato necessiti di un mezzo per il ritiro del veicolo assicurato presso l'officina che ha effettuato la riparazione Europ Assistance metterà a disposizione un taxi con un massimo di **Euro 150** per sinistro.

Art. 6B. 1.4 - Spese d'albergo

Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, Europ Assistance provvederà a ricercare e prenotare un albergo.



La Compagnia terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un **massimo di Euro 300** complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 6B. 1.5 - Rientro sanitario (solo per Quadricicli e Motocarri)

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di Europ Assistance ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, Europ Assistance provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato da Europ Assistance ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di Europ Assistance stessa. La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di Europ Assistance possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. 6B. 1.6 - Viaggio di un familiare (solo per Quadricicli e Motocarri)

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura **per un periodo superiore a sette giorni**, Europ Assistance metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato. La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa. **Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

Art. 6B. 1.7 - Interprete a disposizione all'estero (solo per Quadricicli e Motocarri)

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio causato da incidente stradale, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, Europ Assistance provvederà ad inviarlo, tenendo la Compagnia a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

Art. 6B. 1.8 - Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio (solo per Quadricicli e Motocarri)

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, sia rimasto immobilizzato in Italia per almeno 24 ore o all'estero per almeno 2 giorni, con fermo certificato dall'officina incaricata della riparazione o dal soccorritore oppure in caso di furto del veicolo medesimo, Europ Assistance metterà in condizione l'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un'autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di **Euro 1.000** per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

Art. 6B. 1.9 - Viaggio per il recupero del veicolo (solo per Quadricicli e Motocarri)

Qualora, il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per almeno 4 giorni con fermo certificato dall'officina incaricata della riparazione o dal soccorritore oppure in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, Europ Assistance metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica)

o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

» QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 6B. 2 - Esclusioni

Le prestazioni non sono operanti per i sinistri:

- a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada);
- b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
- d) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
- f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre escluse:

per gli artt. **6B.1.1 - Soccorso stradale** e **6B.1.2 - Depannage**

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada);

per l'art. **6B.1.3 - Autovettura in sostituzione**

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

SEZIONE 7 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La presente Sezione, si applica ad **Autocarri, Autocaravan, Quadricli e Motocarri**.

Garanzia operante solo se acquistata.

» QUANDO SONO COPERTO?

Art. 7. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l'incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.

Nel caso l'incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente assicurato.



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento via **email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**, insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.



Art. 7.2 - Rimborso spese di cura

La Compagnia garantisce l'indennizzo, fino all'importo indicato in contratto, degli onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria; delle spese per l'uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l'applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l'infortunio.

Art. 7.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo delle **spese di viaggio** (andata e ritorno) sostenute dall'Assicurato per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione sito a più di 50km dalla residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di **Euro 500**. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.

Qualora tra la data di partenza e la data risultante dalla documentazione medica risultino trascorsi più di 3 giorni le spese di viaggio non verranno considerate inerenti e pertanto non verranno rimborsate. Nel caso l'Assicurato si recasse presso il centro prescelto con propri mezzi verrà riconosciuta una diaria chilometrica pari a **Euro 1/Km** fino alla concorrenza di **Euro 500**. Per il calcolo della distanza verrà preso in considerazione il percorso stradale più breve.

Art. 7.4 - Diaria per ricovero

La Compagnia, nel caso l'infortunio subito dal conducente comporti un ricovero ospedaliero, corrisponde l'indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia. Sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Art. 7.5 - Diaria da ingessatura

La Compagnia, nel caso l'infortunio subito dal conducente comporti l'ingessatura, corrisponde l'indennità giornaliera per una somma pari all'importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. L'indennità giornaliera è riconosciuta con il limite **massimo di 30 giorni** a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico. Se l'infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite **massimo di 30 giorni**.

Art. 7.6 - Invalidità permanente

Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia liquida un'indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia.

L'invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

Art. 7.7 - Decesso

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifichi entro un anno dal giorno del sinistro, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma assicurata, eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad es. ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) debitamente quietanzati e datati e di tutta la **documentazione medica**.



» **EVENTUALI
PREESISTENTI
PATOLOGIE
POSSONO INFLUIRE
SULL'INDENNIZZO?**

Art. 7.8 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall'incidente stradale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

» **COME VIENE
CALCOLATA
LA PERCENTUALE
DI INVALIDITÀ?**

Art. 7.9 - Calcolo della percentuale di invalidità

La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

» **QUANDO NON SONO
COPERTO?**

Art. 7.10 - Esclusioni

La garanzia non è operante in caso di infortuni:

- a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
- b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
- d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

SEZIONE 8 » PROTEZIONE IMPREVISTI

La presente Sezione, si applica ad **Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri**.
Garanzia operante solo se acquistata.

» **QUANDO SONO
COPERTO?**

Art. 8.1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool

La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.3 lettera c), in caso di sinistro avvenuto quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 8.2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione

La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.3 lettera d), in caso di sinistro avvenuto durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 8.3 - Danni alla tappezzeria

La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di **Euro 250** per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono essere comprovati da dichiarazione della casa di cura o delle Forze dell'Ordine).

Art. 8.4 - Perdita chiavi

La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di **Euro 250** per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo; sono risarcibili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente, nonché le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

Art. 8.5 - Ripristino box

La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di **Euro 500** per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da incendio del veicolo assicurato.

Art. 8.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione

In caso di perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o incidenti stradali la Compagnia si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di **Euro 250** per



evento, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per immatricolare un altro veicolo, dello stesso tipo, che sostituisca quello assicurato, purché lo stesso venga assicurato con la Compagnia.

Art. 8.7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto

In caso di smarrimento, distruzione o furto della patente di guida dell'Assicurato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità, la Compagnia si impegna a rimborsare forfetariamente l'importo di **Euro 25** a copertura delle spese sostenute per ottenere il duplicato.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad es. ricevute, fatture, ecc.) debitamente quietanzati e datati e le eventuali **denunce alle autorità**.



SEZIONE 9 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C. AUTO

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 9.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di incidente

In caso di incidente l'Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Compagnia entro **3 giorni** dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art.144 del Codice delle Assicurazioni.

La denuncia deve avere in allegato una copia del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) e in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento conforme al modulo stesso.

La denuncia dovrà contenere:

- luogo e data dell'incidente;
- targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- generalità dei soggetti coinvolti (nome e cognome, codice fiscale, residenza);
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazione delle generalità;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta all'accertamento dell'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello di ricevimento della denuncia).

Nel caso a seguito dell'incidente ci siano state lesioni a terzi o al conducente la denuncia dovrà indicare, inoltre:

- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/trasportato);
 - dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
 - eventuale attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (qualora tale documentazione non sia subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
 - dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali.
- Unitamente al **Modulo Blu**, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:

1. a Genertel qualora sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A;
2. alla compagnia del civilmente responsabile in caso contrario.

La procedura di indennizzo diretto trova applicazione se l'incidente è avvenuto in Italia tra due soli veicoli identificati, assicurati e immatricolati in Italia. La procedura si applica

solo in caso di danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti (fino al 9% di invalidità).

Valutata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell'incidente Genertel comunica all'Assicurato la somma offerta per il risarcimento.

Se invece il danno non è risarcibile la Compagnia comunica all'Assicurato i motivi per cui ritiene di non dover procedere all'offerta.

Tali comunicazioni, ai sensi di legge, vengono effettuate:

- nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
- nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

L'eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato (anche parzialmente).

Se hai bisogno di assistenza

- chiama il nostro **Servizio di Assistenza Sinistri 800.20.20.40**, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20;
- collegati a **www.genertel.it** e attiva una **chat online** con un consulente dedicato;
- scrivi una **email** al Servizio Assistenza Sinistri **sinistri@genertel.it**.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Per l'invio della denuncia alla Compagnia puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

Se presente il Modulo di Constatazione Amichevole

- compila la denuncia online sul sito **www.genertel.it** allegando la scansione del Modulo;
- invia una email a **sinistri@genertel.it** allegando la scansione del Modulo;
- invia il Modulo via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste**.

In assenza del Modulo di Constatazione Amichevole

- compila la denuncia online sul sito **www.genertel.it**;
- invia la denuncia via email a **sinistri@genertel.it**;
- invia la denuncia via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste**;
- invia la denuncia via fax allo **+39.041.33.62.100**.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel** per ios o android e **denunci il sinistro** direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'incidente! Inoltre trovi subito tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

Art. 9.2 - Risarcimento del terzo trasportato

Ai sensi dell'art.141 del Codice delle Assicurazioni, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato a bordo del veicolo assicurato è risarcito da Genertel a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nell'incidente. Il risarcimento avviene entro il limite del massimale minimo di legge. Per l'eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere all'Impresa di assicurazione del responsabile civile, a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge.

Art. 9.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada

In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale impresa assicuratrice è possibile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.61, oppure consultare il sito **www.genertel.it**, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.



Art. 9.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri

Se il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02.34.968.1; fax 02.34.968.230), che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (l'equivalente dell'UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Nel caso particolare in cui il sinistro avvenuto all'estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'Assicurato deve rivolgersi alla Consap - Centro di Informazione Italiano - inviando una mail all'indirizzo richieste.centro@consap.it o un fax al numero 06.85.79.62.70. Il modulo di richiesta di risarcimento può essere scaricato dal sito www.genertel.it o dal sito www.consap.it.

SEZIONE 10 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.G. AUTO

FURTO E INCENDIO - DANNI AL VEICOLO - ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 10. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.

Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

In caso di **furto o atto vandalico** deve inoltre essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall'Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.

In caso di **eventi naturali** la prova dell'evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell'Autorità del luogo.

In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l'Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia:

- l'estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico);
- la carta di circolazione;
- la fattura o altra documentazione d'acquisto del veicolo;
- la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
- la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
- ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia.

Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l'archiviazione dell'istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. "bollo") e la sottoscrizione di un documento in cui l'Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia può essere spedita via **email** all'indirizzo sinistri@genertel.it, via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 TRIESTE o via fax al numero +39.041.33.62.100.

La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

» **COSA DEVO FARE
PER RIPARARE I DANNI
AL MIO VEICOLO?**

Art. 10. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro **8 giorni lavorativi** dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell'indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.

L'Assicurato ha facoltà di scegliere se far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in una delle Carrozzerie Convenzionate Genetel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile alla sezione "assistenza" del sito www.genetel.it), nei centri di riparazione specializzata carglass® in caso di rottura dei cristalli, oppure in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro; negli altri casi l'Assicurato dovrà ottenere il consenso della Compagnia.

In caso di **furto parziale** il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l'Assicurato voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.

» **COME SI CALCOLA
IL MIO RISARCIMENTO?**

Art. 10. 3 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale l'ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d'uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:

Età del veicolo	Percentuale di degrado d'uso
Oltre 1 anno	0%
Oltre 2 anni	0%
Oltre 3 anni	20%
Oltre 4 anni	30%
Oltre 5 anni	40%
Oltre 6 anni	50%

L'età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento. L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veicolo prima e dopo il sinistro.

Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall'art.1907 del Codice Civile.

Nella determinazione dell'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale.

La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d'uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.

Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato.

In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell'acquisto.

Nella determinazione dell'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.



Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

Art. 10. 4 - Cause di riduzione o esclusione dell'indennizzo

Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usualmente custodito in autorimessa o giardino, l'Assicurato deve poter dimostrare l'effettiva disponibilità d'uso di un'autorimessa o giardino; in caso contrario, l'indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile.

Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l'Assicurato deve poterne dimostrare l'effettiva installazione sul veicolo; in caso di antifurto difforme o mancante, l'indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile. Qualora in contratto sia previsto un antifurto satellitare o un localizzatore satellitare e l'Assicurato non sia in grado di provare l'esistenza, al momento del furto, di un abbonamento a un servizio satellitare, la Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo.

ASSISTENZA LEGALE

» COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Compagnia **trasmettendo tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica** entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'incidente. La denuncia deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.

Qualora l'Assicurato intenda attivare la garanzia Assistenza Legale per la **difesa in sede penale**, è tenuto ad inviare alla Compagnia copia della documentazione provante il procedimento penale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domicilio, querela, atto di citazione).



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia deve essere spedita via **email** all'indirizzo **assistenzalegale@genertel.it**, posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 TRIESTE o via fax al numero 041.33.62.005. **Scarica il modulo di richiesta sul sito www.genertel.it**

ASSISTENZA STRADALE

Art. 10.6 - Modalità per la denuncia del sinistro

La Compagnia affida la gestione e liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza stradale Estesa e Top alla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) **in funzione 24 ore su 24** tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.

» COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Per ottenere l'assistenza stradale, l'Assicurato dovrà telefonare, dall'Italia, al numero verde **800.99.77.98**, oppure dall'estero i seguenti numeri: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, oppure può inviare un fax al numero: **+39.02.58.47.72.01**.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto a Europ Assistance che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con Europ Assistance al verificarsi del sinistro.

Per ottenere l'erogazione dell'assistenza l'Assicurato dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; un recapito telefonico dove Europ Assistance provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per il rimborso delle prestazioni autorizzate da Europ Assistance l'Assicurato dovrà inviare tutta la documentazione comprovante i costi sostenuti a Europ Assistance, oltre al riferimento Iban, c/o Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

» COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 10. 7 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certificato medico deve essere inviata alla Compagnia **entro 3 giorni** dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati.

Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione verranno rimborsate previa presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza) e della documentazione medica attestante la visita specialistica o l'intervento chirurgico effettuato. Tutta la documentazione deve essere datata.

NORME COMUNI

Art.1 - Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documenti richiesti a Genertel. Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in rate. I pagamenti vanno effettuati con Bonifico Bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di targa o di preventivo. In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla Compagnia. Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito. La ricevuta del versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

La Compagnia verifica la correttezza del pagamento del premio, l'autenticità e completezza dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrattuale, riservandosi la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. L'inesattezza o la falsità dei documenti consentirà alla Compagnia di annullare il contratto ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente.

Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato e la Compagnia potrà richiedere i documenti mancanti e/o un eventuale conguaglio di premio. Se il Contraente non ottempera a quanto richiesto e rinuncia, quindi, ad aderire al presente contratto, ha diritto al rimborso di quanto versato. Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza oneri potrà sempre essere richiesto il reinvio della documentazione su supporto cartaceo. La trasmissione del certificato di assicurazione e della carta verde avviene esclusivamente tramite posta. Genertel richiede al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto che può essere restituita via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo copiacontratto@genertel.it o per posta a Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Art. 2 - Diritto del Contraente al ripensamento

A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto facendo richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a Genertel



S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. I documenti assicurativi originali ricevuti (certificato di assicurazione e carta verde), qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata A/R, al medesimo indirizzo, entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso.

Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini dell'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, fanno fede le date dei timbri postali.

Art.3 - Periodo di copertura

A condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata inviata correttamente e che il pagamento del premio sia stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto quale data di decorrenza.

Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall'art.1901 del Codice Civile, Certificato di assicurazione e carta verde, per le rate successive alla prima, vengono spediti dopo che la Compagnia ha ricevuto evidenza del pagamento del premio corrispondente.

Le coperture operano fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia.

La Compagnia mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa.

Art.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale negli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein. La copertura è altresì valida nei seguenti Paesi, indicati e non cancellati nella Carta Verde: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina. All'estero la garanzia di Responsabilità Civile è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione, ferme le maggiori garanzie previste dal presente contratto.

Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente

Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest'ultimo si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

In ogni caso, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, qualora il Contraente renda al momento della stipulazione del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo

Esclusivamente in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, previa presentazione dei documenti dimostrativi richiesti, la Compagnia è disponibile a trasferire il contratto, con eventuale conguaglio di premio, su un altro veicolo di proprietà dell'alienante e/o del coniuge in comunione dei beni. In caso di trasferimento del contratto fra tipi di veicolo diversi, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita.

Le coperture assicurative operano dal momento in cui l'Assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e contestualmente, cessano tutte le coperture dell'altro. Tranne che in caso di furto, il Contraente è tenuto alla distruzione dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita / perdita di possesso del veicolo assicurato.

Per le sole garanzie diverse dall'RC Auto, si fa riferimento alle condizioni di contratto in vigore al momento della decorrenza della variazione.

Per l'operazione di trasferimento il Contraente deve alla Compagnia un premio supplementare di **Euro 15** (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). In caso di trasferimento del contratto entro 30 giorni dalla scadenza della rata il pagamento della stessa verrà richiesto al momento della stipula della variazione.

Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto

Risoluzione anticipata del contratto

In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente, dopo averne data immediata comunicazione alla Compagnia, ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta e inviando oltre a certificato di assicurazione e carta verde in originale, i seguenti documenti:

- **in caso di vendita o consegna in conto vendita:** atto di vendita o attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del veicolo:** copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo:** l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Alla ricezione dei documenti la Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.

Cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

In caso di vendita del veicolo se il Contraente cede all'acquirente anche il contratto di assicurazione, deve essere data immediata comunicazione alla Compagnia, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell'appendice di cessione. Il Contraente è tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto non può essere sospeso ed è valido sino alla sua naturale scadenza dopodiché la Compagnia non rilascia l'attestato di rischio e dovrà essere stipulato un nuovo contratto. Nel caso il contratto ceduto preveda il pagamento rateizzato, il contratto resta valido esclusivamente per il periodo coperto dall'ultima rata pagata dal Contraente. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

Art. 8 - Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

L'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia.

Qualora il Contraente non voglia trasferire il contratto su un altro veicolo o non voglia sospendere lo stesso, la Compagnia rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l'eventuale premio non usufruito della sola garanzia RCA, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.

Se il Contraente sceglie di trasferire il contratto del veicolo rubato su altro veicolo, in caso di ritrovamento del veicolo oggetto di furto viene stipulato un nuovo contratto attribuendo la classe di merito prevista per i veicoli di nuovo acquisto.

Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione

Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il Contraente ha il diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta alla Compagnia e impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data indicata per la sospensione. La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza contrattuale.

Se il Contraente non riattiva entro 12 mesi il contratto, questo viene considerato risolto ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società; negli altri casi il contratto viene riattivato a partire dalle ore 24 della data indicata dal Contraente.



La riattivazione può avvenire online - sul sito www.genertel.it o tramite l'app Genertel - o telefonicamente. Qualora la riattivazione avvenga telefonicamente il Contraente deve alla Compagnia un premio supplementare di **Euro 30** (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). In caso di sospensione del contratto entro 30 giorni dalla scadenza della rata il pagamento della stessa verrà richiesto al momento della riattivazione. Se il periodo di sospensione è stato superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto, nonché le date in cui sono dovute le eventuali rate residue, vengono prorogate di un periodo pari a quello della sospensione.

Sospendi e riattiva gratuitamente le tue polizze

- **online** su www.genertel.it
- tramite l'app **Genertel** per ios o android



Ricorda che la polizza può essere sospesa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 12 mesi!

Art. 10 - PRIVACY - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lsg. 196/2003

Genertel tratterà i dati personali, eventualmente anche sensibili, con le modalità e procedure, effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest'ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell'Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, la Compagnia non potrà fornire i servizi richiesti. I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti⁽¹⁾. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali raccolti per formulare le proposte e/o preventivi di assicurazione saranno conservati per ventiquattromesi dalla data di decorrenza inserita.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l'Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento è GenertelS.p.A. che si avvale di Responsabili; tra i quali l'unità organizzativa Quality, Responsabile designato al riscontro all'Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all'art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo: unità organizzativa Quality - Genertel S.p.A. - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste (fax 199.11.77.99; e-mail: privacy@genertel.it).

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili e la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e per promuovere prodotti e servizi⁽²⁾.

(1) Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziarie e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, Ministeri, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, concessionarie per la riscossione dei tributi.

(2) I dati di navigazione e di contatto raccolti saranno utilizzati, anche attraverso elaborazioni elettroniche, per migliorare la navigazione, prevenire e contrastare le frodi e per svolgere analisi volte a migliorare l'offerta assicurativa.

Art.11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

Art. 12 - Modalità di reclamo

Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia (Genertel - Servizio Tutela Rischio - Unità Quality, all'indirizzo quality@genertel.it oppure al fax 199-11.77.99 oppure Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353 o PEC ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art 13 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estinguerà le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

ALLEGATO 1

Assegnazione della classe di merito: Classe Universale

Veicolo già assicurato con polizza annuale nelle forma "Bonus-Malus": viene assegnata la stessa Classe di merito di conversione universale (CU) risultante dall'attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore.

Veicolo nuovo o usato: nel caso il veicolo sia immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto, la classe di ingresso CU è la 14.

Veicolo già assicurato con attestato di rischio non presente in Banca Dati: nel caso l'ultimo attestato di rischio non risulti presente nelle Banche Dati verrà richiesta al contraente una dichiarazione, ai sensi e agli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa precedente. In caso di sinistri avvenuti nel periodo di riferimento qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non riesca ad acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire, per via telematica, l'attestato, la Compagnia oltre a richiedere al contraente la dichiarazione per l'intero quinquennio precedente, richiederà copia dei precedenti attestati cartacei e/o dei precedenti contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe CU 18.

Acquisto di un ulteriore veicolo della medesima categoria: se il proprietario di un veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore veicolo (regolarmente iscritto al P.R.A.) della medesima categoria, il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato e risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprietà della medesima **persona fisica** o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente, condizione da provare mediante invio dello stato di famiglia. La norma si applica solo in caso di nuovo contratto.

Trasferimento del contratto su veicolo diverso: nel caso di trasferimento del contratto tra tipi di veicolo diversi, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita.

Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.



Assegnazione della classe di merito: Classe interna Genetel

La Compagnia utilizza una scala di Bonus Malus interna identificata come Classe interna Genetel. Per le regole di corrispondenza tra la Classe Universale e la classe di merito Genetel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.

Classe Universale (CU)	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genetel	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1

Attestazione dello Stato di Rischio

L'attestato viene messo a disposizione, del Contraente o dell'Avente Diritto, nell'apposita area riservata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto.

L'attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengano prima del termine del periodo di osservazione.

L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Tabella dei coefficienti di variazione del premio

Per gli Autocarri e Autocaravan la classe di merito Genetel (c.d. classe interna) si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.

Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie Bonus/Malus*			Tariffa B ossia Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie differenti da formule Bonus/Malus		
Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali	Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
-1	-1	0,0%	-1	-1	0,0%
0	-1	-6,8%	0	-1	-14,6%
1	0	-6,4%	1	0	-4,0%
2	1	-6,0%	2	1	-5,7%
3	2	-5,7%	3	2	-5,4%
4	3	-7,0%	4	3	-5,1%
5	4	-8,1%	5	4	-4,8%
6	5	-6,1%	6	5	-6,1%
7	6	-5,7%	7	6	-5,7%
8	7	-5,4%	8	7	-2,8%
9	8	-5,1%	9	8	-1,4%
10	9	-4,9%	10	9	-1,4%
11	10	-6,8%	11	10	-1,3%
12	11	-6,4%	12	11	-1,3%
13	12	-6,0%	13	12	-1,3%
14	13	-13,0%	14	13	-23,0%
15	14	-36,1%	15	14	-28,6%
16	15	-21,7%	16	15	-22,2%
17	16	-30,3%	17	16	-45,5%
18	17	-19,5%	18	17	-19,5%

* tabelle applicate anche per le Ambulanze

Per i Quadricicli e Motocarri la classe di merito Genertel (c.d. classe interna) si articola in 19 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 0 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.

**Tariffa applicata agli assicurati
provenienti da qualsiasi formula tariffaria**

Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
0	0	0,0%
1	0	-1,2%
2	1	-1,2%
3	2	-1,2%
4	3	-1,2%
5	4	-1,2%
6	5	-1,2%
7	6	-1,1%
8	7	-1,1%
9	8	-2,2%
10	9	-2,2%
11	10	-2,1%
12	11	-2,1%
13	12	-2,0%
14	13	-8,4%
15	14	-35,9%
16	15	-35,0%
17	16	-19,9%
18	17	-16,6%



APP GENERTEL

L'applicazione gratuita di Genertel che ti offre, anche nel mobile, ancora più assistenza e servizi. Con l'app Genertel, sempre con te sul tuo smartphone, accedi in modo facile e veloce a queste funzionalità:

Denuncia sinistro

Con il tuo smartphone mandi la denuncia di incidente in modo facile e veloce allegando le fotografie del danno in pochi semplici passi.

Servizio Stop&Go

Con l'app Genertel puoi sospendere e riattivare gratis la tua polizza.

Assistenza Stradale

Richiedi l'intervento del Soccorso Stradale con carro attrezzi attivo h24 in Italia e in Europa. Il sistema di geolocalizzazione rileva la tua posizione e ti garantisce un soccorso ancora più puntuale e preciso.

L'app Genertel per ios e android è disponibile gratis su AppStore o PlayStore.



PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda l'uso del casco di protezione (come disciplinato dall'art.171 del Codice della Strada) e di allacciare sempre le cinture di sicurezza (in conformità all'art.172 del Codice della Strada).

Le presenti Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli, Nota Informativa e loro successivi aggiornamenti sono sempre consultabili sul sito web www.genertel.it

Il sito www.genertel.it è certificato Global Trust. Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.

ECCHO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.



ASSISTENZA CLIENTI

lun/sab 8-20 numero verde: **800.20.20.20**
tariffa urbana: **848.808.808**
dall'estero: **+39.040.67.68.666**



ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE

lun/sab 8-20 numero verde: **800.20.20.40**
tariffa urbana: **848.808.808**
dall'estero: **+39.040.67.68.666**



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24
lun/ven 8-20 su **www.genertel.it** o con l'app Genertel
sab 9-14 live chat su **www.genertel.it**
email **sinistri@genertel.it**



SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)

h24 numero verde: **800.99.77.98**
dall'estero: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**



CARROZZERIE CONVENZIONATE

circuito Carrozzeria SiCura su **www.genertel.it** o sull'app Genertel



RIPARAZIONE CRISTALLI

carglass® numero verde: **800.36.00.36**



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)

email **assistenzalegale@genertel.it**
fax **041.33.62.005**
posta **Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



RECLAMI

email **quality@genertel.it**
fax **199.11.77.99** (tariffa ordinaria)

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono **800.20.20.20**
email **richiestainfo@genertel.it**
fax **041.33.62.002**
posta **Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono **800.20.20.40**
email **sinistri@genertel.it**
fax **041.33.62.100**
posta **Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

